

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1755

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Norme per accelerare la realizzazione di progetti presentati da professionisti ad amministrazioni pubbliche

Presentata il 3 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lunga pratica professionale mi ha consentito di verificare spesso come la non volontà, od altro, di alcuni funzionari addetti alla valutazione di pratiche tecniche, abbia costretto numerosi professionisti a reiterare progetti dichiarati inidonei, con perdita di tempo e di denaro. Vi sono uffici in cui la valutazione del progetto segue anche di due anni la sua presentazione e spesso il progetto stesso è rigettato per cause quanto meno « irrisorie ». Questa situazione risulta particolarmente intollerabile per quanto concerne i progetti collegati alle attività di prevenzione incendi. Pertanto la presente proposta di legge, introduce, all'articolo 1, un ulteriore articolo alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, con il quale si stabilisce che gli uffici tecnici dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono tenuti a collaborare, con tutti i mezzi a loro disposizione ed assicurando la massima celerità, con i professionisti incaricati della redazione dei

progetti di prevenzione incendi, al fine di consentire la rapida attuazione dei progetti stessi.

La necessità di garantire la massima collaborazione con i professionisti incaricati della redazione di progetti da parte di amministrazioni pubbliche è estesa, dall'articolo 2 della presente proposta di legge, agli uffici tecnici dei comuni, delle province, delle regioni e delle unità sanitarie locali, al fine di impedire che inutili e, spesso, superflue richieste di ulteriori adempimenti o certificazioni ritardino o blocchino definitivamente la realizzazione del progetto. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge consentirà, finalmente, che le migliaia di progetti giacenti presso amministrazioni pubbliche possano essere realizzati in tempi brevi, con un notevole risparmio di denaro per l'erario ed indubbi benefici per l'intera collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. 1. Gli uffici tecnici dei comandi provinciali dei vigili del fuoco sono tenuti a collaborare, per quanto di loro competenza, con i professionisti incaricati della redazione dei progetti, allo scopo di agevolare le relative pratiche e consentire il rapido svolgimento delle procedure connesse al rilascio dei certificati. A tale fine i suddetti uffici tecnici non possono richiedere ulteriori adempimenti o certificazioni che non siano espressamente stabiliti da disposizioni di legge o regolamentati in materia ».

ART. 2.

1. Gli uffici tecnici dei comuni, delle provincie, delle regioni e delle unità sanitarie locali, per le pratiche di rispettiva competenza in materia edile, urbanistica ed impiantistica, sono tenuti a collaborare con i professionisti incaricati della relazione dei relativi progetti. A tale fine i citati uffici tecnici devono porre a disposizione del professionista qualsiasi mezzo atto a garantire il celere svolgimento delle procedure di loro competenza. È fatto divieto ai medesimi uffici tecnici di richiedere ulteriori adempimenti o certificazioni che non siano espressamente stabiliti da disposizioni di legge o regolamentati in materia.